



**CITTA' DI GALATINA**  
(Provincia di Lecce)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE  
DEGLI ANIMALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23-09-2025

# Indice del Regolamento

<b>CAPITOLO 1 - PREMESSE .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 – Principi Generali .....	3
 <b>CAPITOLO 2 – TUTELE GENERALI .....</b>	 <b>3</b>
Articolo 2 – Animali da compagnia .....	3
Articolo 3 – Obblighi e Divieti.....	3
 <b>CAPITOLO 3 - GATTI.....</b>	 <b>5</b>
Articolo 4 – I Gatti di proprietà .....	5
Articolo 5 – Le Colonie feline.....	6
Articolo 6 – Gatti randagi .....	8
 <b>CAPITOLO 4 - CANI.....</b>	 <b>8</b>
Articolo 7 – Disposizioni specifiche sui Cani .....	8
Articolo 8 – Il Cane di Comunità o di Quartiere .....	9
Articolo 9 – Cani Randagi .....	10
 <b>CAPITOLO 5 – VOLATILI.....</b>	 <b>11</b>
Art. 10 – Tutele generali .....	11
Art. 11 – Colombi urbani.....	11
 <b>CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	 <b>11</b>
Art. 12 – Sanzioni .....	11
Art. 13 – Abrogazioni.....	12

## **CAPITOLO 1 - PREMESSE**

### ***Articolo 1 - Principi Generali***

1. Il Comune di Galatina promuove e favorisce la tutela di tutti gli animali presenti sul territorio cittadino. Condanna e punisce ogni atto di crudeltà verso gli stessi, compreso l'abbandono.
2. Sulla scorta delle leggi e regolamenti vigenti, nonché in ottemperanza al presente regolamento, il Comune di Galatina disciplina le forme di serena convivenza civile e di corretta detenzione degli animali, nel rispetto degli animali stessi, delle persone e del decoro urbano dei luoghi pubblici.

## **CAPITOLO 2 – TUTELE GENERALI**

### ***Articolo 2 - Animali da compagnia***

1. La detenzione degli animali da compagnia si esplica nel precipuo rispetto delle norme poste a tutela del benessere degli animali.
2. Tutti coloro i quali detengono degli animali di compagnia hanno l'obbligo di rispettare la specie di riferimento, le abitudini e devono necessariamente prendersene cura continuativamente.
3. I proprietari sono direttamente responsabili della corretta detenzione, in modo da non arrecare danno - neanche potenziale - alla salute dell'animale o disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto dei rapporti di buon vicinato. Dovranno occuparsi dello stato di salute dell'animale, ricorrendo alle cure veterinarie tempestivamente, quando se ne palesi l'esigenza.
4. Ogni proprietario deve fattivamente adoperarsi affinché l'animale sia sempre in sicurezza, che gli venga impedita la fuga e che in ogni caso sia sempre garantita l'incolumità dei terzi.
5. In riferimento alle realtà condominiali o nei centri abitati, la detenzione deve avvenire – oltre che in ottemperanza alla normativa vigente – nel più totale rispetto delle regole di buon vicinato, affinché sia sempre privilegiata una forma di reciproca e civile convivenza.

### ***Articolo 3 - Obblighi e Divieti***

1. È fatto assoluto divieto di abbandono dell'animale.
2. È vietato educare l'animale in modo violento e/o detenerlo in modo che sviluppi forme di aggressività nei confronti di persone, cose o altri animali.
3. È severamente vietata ogni forma di violenza fisica o psicologica, anche potenziale, nei confronti degli animali.
4. È vietato detenere gli animali in spazi non idonei rispetto alla razza, alla specie e/o alle acclamate abitudini. Non è consentito l'isolamento continuo

dell'animale e comunque deve essere sempre garantito il controllo quotidiano e la necessaria socialità dell'animale.

5. È obbligatorio fornire riparo adeguato alle dimensioni ed alla specie dell'animale. Lo stallo (cuccia o riparo) deve avere necessariamente le seguenti caratteristiche minime: dimensioni idonee, chiusura su tre lati, sollevamento da terra, tetto impermeabilizzato.
6. È fatto divieto di detenzione in luoghi permanentemente esposti al sole, in terrazzi privi di riparo e zone d'ombra, sui balconi e nelle cantine/box privi di libero sbocco all'esterno o comunque in luoghi senza aperture che ne consentano l'areggiamento.
7. Ad esclusione delle attività commerciali regolamentate autorizzate, è fatto assoluto divieto di compravendita di animali. Le attività di adozione, che questo Comune intende promuovere, possono essere effettuate esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia ed a cura dei soggetti preposti, a tutela della salute e del corretto mantenimento degli animali. Ogni attività che pubblicizzi la possibilità di adottare od acquistare animali in maniera difforme da quanto previsto da leggi e regolamenti - effettuata anche a mezzo social - sarà prontamente segnalata alle autorità competenti.
8. Fatte salve le specie di animali la cui normativa lo consente (uccelli, roditori, ecc..) è fatto assoluto divieto di detenere animali in gabbia, se non in ragione di temporanee e documentate esigenze sanitarie, di sicurezza o di salute dell'animale stesso.
9. È vietato il trasporto degli animali in modo tale da arrecargli sofferenza o fastidio. L'uso dei trasportini è consentito in relazione alla loro idonea dimensione rispetto all'animale trasportato, in modo che lo stesso possa liberamente stare in posizione eretta o comodamente sdraiato.  
Il trasporto deve comunque avvenire in veicoli adeguatamente predisposti e nel rispetto di quanto previsto altresì nel Codice della Strada.
10. È assolutamente vietata la colorazione dell'animale e l'utilizzo dello stesso per scommesse e/o combattimenti. Ogni utilizzo dell'animale per il pubblico divertimento deve effettuarsi in conformità con la normativa vigente.
11. È vietato lasciare gli animali, anche per periodi di tempo limitati, in auto o in rimorchi privi di areazione.
12. È severamente vietato tenere gli animali a catena o a corda. È consentito esclusivamente l'utilizzo di strumenti idonei a condurre l'animale a passeggio, senza arrecargli fastidio o sofferenza.
13. Sono vietate tutte le forme di chirurgia non giustificate da esigenze mediche o curative (anche preventive), ovvero imposte dalla legge o dall'autorità. Nello specifico, è vietato:
  - il taglio della coda
  - la recisione degli artigli

- la limatura dei denti
  - il taglio delle orecchie
  - la recisione delle corde vocali.
14. Ad esclusione delle operazioni di diserbamento dei terreni privati, delle derattizzazioni, deblattizzazioni e comunque di ogni normale opera di disinfestazione dei luoghi, è vietato spargere sostanze che possano arrecare danno alla salute degli animali. Anche le operazioni consentite devono comunque essere fatte adoperando le opportune precauzioni.
  15. Non è consentito detenere animali in luoghi chiusi che non siano controllati giornalmente, al fine di provvedere alla tutela della salute, al nutrimento, al dissetamento ed alla pulizia degli stessi.
  16. Non è consentito utilizzare gli animali in luogo pubblico per scopi di intrattenimento, accattonaggio, ecc.. se non dietro esplicita autorizzazione eventualmente rilasciata in conformità con la vigente normativa.

## **CAPITOLO 3 - GATTI**

### ***Articolo 4 – I Gatti di proprietà***

1. Non è consentito detenere gatti su terrazze, balconi e giardini recintati, senza che gli stessi abbiano la possibilità di ripararsi e/o entrare in luogo coperto al fresco o al riparo dalle intemperie.
2. Al fine di contenere la proliferazione indiscriminata e involontaria della popolazione felina, è fortemente consigliato procedere con la sterilizzazione dei gatti di proprietà, in particolar modo quando gli stessi sono detenuti in luoghi da cui possano facilmente uscire all'esterno.
3. I proprietari devono provvedere alla microchippatura del gatto di proprietà entro 60 giorni dalla nascita o entro 10 giorni dall'acquisto, come da obbligo introdotto dalla Legge Regionale n. 02/2020.
4. È severamente vietato detenere gatti legati, anche in maniera temporanea e per un tempo limitato.
5. È vietato detenere gatti all'interno di gabbie e trasportini, se non per situazioni connesse al trasporto, alla tutela della salute ed al benessere del gatto e, comunque, limitatamente al tempo strettamente connesso all'espletamento delle operazioni necessarie.
6. È vietato il trasporto dei gatti in modo tale da arrecargli sofferenza o fastidio e comunque senza utilizzare il trasportino. L'uso dei trasportini è consentito in relazione alla loro idonea dimensione rispetto all'animale trasportato, in modo che lo stesso possa liberamente stare in posizione eretta o comodamente sdraiato. È altresì vietato lasciare i gatti, anche per periodi di tempo limitati, in auto o in rimorchi privi di areazione.

7. Non è consentito detenere gatti in luoghi chiusi che non siano controllati giornalmente, al fine di provvedere alla tutela della salute, al nutrimento, al dissetamento ed alla pulizia dell'animale.

### ***Articolo 5 - Le Colonie feline***

1. Il Comune di Galatina promuove e favorisce le Colonie Feline, quali gruppi di 2 o più gatti che vivono in libertà in un determinato territorio - sia esso urbano o rurale - e che vengono accuditi da privati o volontari.
2. Ciascun volontario che desidera istituire una nuova colonia felina può recarsi presso il Comando della Polizia Locale di Galatina per provvedere alla sua registrazione/censimento ufficiale. Sarà cura del Comando trasmettere la documentazione inerente la colonia felina al competente Servizio Veterinario dell'ASL per la registrazione nella banca dati all'uopo costituita.
3. Completato l'iter di iscrizione della nuova colonia felina ciascun richiedente diventa il responsabile/tutore della stessa.
4. Ciascuna colonia felina potrà essere segnalata mediante apposizione di idonea segnaletica informativa posta in luogo idoneo nelle immediate vicinanze dove è istituita la colonia a cura e spese a carico del Comune di Galatina o del volontario ma previa autorizzazione dell'Amministrazione.
5. Al netto di eventuali iniziative pubbliche o private, le spese per il sostentamento e la cura giornaliera di ciascuna Colonia felina sono a carico dei soggetti volontari che se ne occupano e che hanno provveduto alla registrazione.
6. È fatto obbligo ai responsabili di ogni Colonia felina di provvedere alla sterilizzazione dei gatti censiti. Ogni responsabile dovrà occuparsi delle operazioni di prenotazione, cattura e trasporto dei gatti censiti ai fini della loro sterilizzazione a cura e spese di Asl. Tali operazioni potranno altresì essere effettuate in esplicito accordo con altro soggetto ovvero responsabile di altra Colonia, quando ciò serva a facilitare le sterilizzazioni. Al fine di verificare l'ottemperanza al presente comma, il Comune di Galatina ha facoltà di chiedere un report (semestrale o annuale) finalizzato a verificare l'effettiva attività di sterilizzazione di ciascuna Colonia felina.
7. In ottemperanza alla normativa regionale vigente, il benessere e la cura dei gatti appartenenti alle colonie feline sono sotto la precipua responsabilità di ciascun tutore. Nei limiti delle eventuali risorse all'uopo destinate nel Bilancio di Previsione, il Comune di Galatina può porre in essere iniziative a supporto del sostentamento dei gatti di colonia.
8. I responsabili delle Colonie feline hanno l'obbligo di provvedere al sostentamento dei gatti presenti e censiti. Esclusivamente ai responsabili delle Colonie o a loro delegati è consentito lasciare cibo e acqua in prossimità della Colonia, ma solo per il tempo strettamente necessario al sostentamento dei

gatti. Nessun altro soggetto è autorizzato a lasciare acqua e cibo per i gatti appartenenti ad una colonia felina ed ogni azione arbitraria comporterà una esplicita violazione al presente regolamento.

9. Terminate le operazioni di sostentamento, ciascun responsabile di Colonia felina ha l'obbligo di rimuovere tempestivamente cibo e residui, nonché di lasciare puliti i luoghi. Le operazioni di sostentamento devono essere effettuate in luogo distante dagli ingressi di abitazioni private, salvo oggettiva e comprovata impossibilità e comunque facendo salvi i diritti dei terzi confinanti.
10. Previa comunicazione alla Polizia Locale di Galatina ed in accordo con la stessa, potranno essere apposte massimo n. 3 cucce per il riparo dei gatti facenti parte di ciascuna colonia felina. Tale apposizione può essere consentita esclusivamente in adiacenza a luoghi pubblici o ad immobili di proprietà esclusiva del responsabile della relativa Colonia. Relativamente alla collocazione in luoghi pubblici la stessa non è consentita in posti dove per condizioni ambientali, sociali, e di pregio architettonico e artistico si accertano condizioni di incompatibilità. Qualora il responsabile risieda in un condominio ovvero in un immobile appartenente a più comproprietari o munito di ingresso unico a servizio di più abitazioni, la predetta richiesta deve essere obbligatoriamente accompagnata dal nulla-osta rispettivamente dell'assemblea condominiale, di tutti i comproprietari, ovvero di tutti i proprietari delle varie unità abitative servite dall'ingresso comune. Non è assolutamente consentito installare cucce in adiacenza ad abitazioni private di proprietà di terze persone e comunque in luoghi diversi da quello concordato/suggerito alla Polizia Locale. Non è consentito installare cucce "di fortuna" o comunque poco decorose. In ogni caso l'occupazione non può superare i 2mq (salvo deroga esplicita e concessa solo in presenza di esigenze oggettive) e deve sempre essere garantito il transito dei pedoni sul marciapiede, lasciando libero uno spazio di passeggio della larghezza di mt. 1,20. L'apposizione della cuccia nei modi indicati non comporta oneri a carico di alcuno, mentre l'apposizione in difformità da quanto disposto dal presente articolo sarà considerata occupazione abusiva, con le conseguenze che ne derivano in base a leggi e regolamenti vigenti.
11. Non è consentito rimuovere arbitrariamente le cucce autorizzate, né tanto meno rimuovere il cibo lasciato dai responsabili delle Colonie feline. Qualora si riscontrino situazioni che compromettano il decoro e la vivibilità del luogo pubblico e comunque che violino il presente regolamento, ogni soggetto potrà segnalarlo alla Polizia Locale che adotterà i provvedimenti necessari.
12. Non è consentito spostare una Colonia felina, se non per conclamate e certificate esigenze di tutela della salute o dell'ambiente. Qualora in prossimità di una Colonia felina dovesse essere aperto un cantiere pubblico o privato che

renda incompatibile la convivenza, deve essere debitamente predisposto un piano di spostamento momentaneo della Colonia felina interessata, (a cura del responsabile della colonia) salvo il ripristino delle condizioni precedenti alla chiusura del predetto cantiere.

13. È vietato ostacolare ogni attività effettuata nel rispetto del presente articolo.

### ***Articolo 6 – Gatti randagi***

1. Il Comune di Galatina, nel rispetto della Legge Regionale n. 02/2020, tutela i gatti randagi che vivono liberi su tutto il territorio comunale.
2. È severamente vietato maltrattare i gatti randagi e/o cercare di spostarli forzatamente dal loro habitat prescelto.
3. Di concerto con le associazioni, i volontari ed il Servizio Veterinario dell'ASL, il Comune di Galatina promuove e favorisce la sterilizzazione dei gatti randagi, onde prevenire la riproduzione incontrollata.
4. I gatti randagi non tenuti in colonia felina sono sotto la completa responsabilità del Comune di Galatina, che si prenderà carico delle eventuali esigenze veterinarie a tutela della loro salute, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Qualora si palesi l'esigenza di fornire cure veterinarie ad un gatto randagio, il cittadino lo comunica tempestivamente alla Polizia Locale, che, qualora siano riscontrate necessità oggettive di intervento, provvederà ad autorizzare il trasporto presso struttura veterinaria concordata o convenzionata a cura propria o anche di terzi ed a spese del Comune di Galatina. Non è consentito agire arbitrariamente ed ogni intervento non previamente ed esplicitamente autorizzato dalla Polizia Locale comporterà il mancato riconoscimento di ogni eventuale spesa veterinaria. Non è assolutamente consentito spostare un gatto randagio che necessiti di cure veterinarie, se non dietro autorizzazione dalla Polizia Locale.

## **CAPITOLO 4 - CANI**

### ***Articolo 7 – Disposizioni specifiche sui Cani***

1. Ogni cane di proprietà deve essere obbligatoriamente registrato all'anagrafe canina e munito dunque di apposito microchip. In ottemperanza alla normativa vigente non è consentito detenere e condurre in luoghi pubblici un cane sprovvisto di tale registrazione.
2. Quando si conducono cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto obbligo dell'uso del guinzaglio e di essere muniti della museruola a meno che non si tratti di cani guida (per soggetti non vedenti o non udenti), ovvero di cani addestrati in uso alle forze dell'ordine ed in servizio.
3. In caso di detenzione di cani in giardini o comunque in luoghi aperti ed adiacenti alla pubblica via, è fatto obbligo ai proprietari di segnalarne la presenza con apposito cartello.

4. Non è consentito permettere, in maniera deliberata od anche accidentale, la libera circolazione di cani non accompagnati.
5. Tutti i conduttori di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico hanno l'obbligo di munirsi e portare con sé il kit per la raccolta delle deiezioni ed un contenitore per l'acqua (da utilizzare sia per dissetare l'animale che per pulire i luoghi dopo le deiezioni). Gli escrementi solidi devono obbligatoriamente essere raccolti e gettati negli appositi contenitori - ove presenti in loco - oppure nei contenitori della raccolta indifferenziata. I luoghi in cui vengono effettuate le deiezioni (sia solide che liquide) devono obbligatoriamente essere lavati con acqua, onde evitare di lasciare sporcizia e cattivi odori. Di tale obbligo sono esplicitamente esentati i soggetti non udenti e non vedenti in relazione ai propri cani guida, nonché le forze dell'ordine in relazione ai cani addestrati ed in servizio.
6. Al fine di tutelare l'incolumità e la salute dei cani, dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è fatto esplicito divieto, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, di condurre i cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico che siano privi di una copertura ombreggiante e/o comunque facendoli camminare su superfici esposte al sole e dunque eccessivamente calde (asfalto, basoli, ecc.). Di tale divieto sono esplicitamente esentati i soggetti non udenti e non vedenti in relazione ai propri cani guida, nonché le forze dell'ordine in relazione ai cani addestrati ed in servizio.
7. Non è consentito detenere cani in luoghi chiusi che non siano controllati giornalmente al fine di provvedere alla tutela della salute, al nutrimento, al dissetamento ed alla pulizia dell'animale.

### **Articolo 8 – Il Cane di Comunità o di Quartiere**

1. Il Comune di Galatina riconosce la figura del cane libero accudito, il cd. “*cane di comunità o di quartiere*”, quale cane che vive libero sul territorio e del cui sostentamento si occupano sistematicamente una pluralità di soggetti, sotto il coordinamento e la supervisione di un tutore responsabile.
2. Il “*cane di comunità o di quartiere*” deve essere sterilizzato a cura del servizio veterinario dell'ASL e deve essere obbligatoriamente registrato a cura e nome del tutore responsabile.
3. Il sostentamento e la cura del “*cane di comunità o di quartiere*” è effettuato in maniera coordinata da soggetti volontari. Chiunque se ne occupi è obbligato a curare l'igiene e la pulizia dei luoghi, in particolar modo in relazione ai residui alimentari. Non è consentito lasciare alimenti oltre il tempo strettamente necessario al sostentamento del cane, dopodiché ogni residuo deve essere rimosso ed i luoghi devono essere lasciati puliti. La supervisione è affidata al tutore responsabile che è tenuto a verificare il rispetto delle presenti norme in tema di igiene dei luoghi, sostentamento e salute del cane.

4. Al netto di eventuali iniziative pubbliche o private, le spese per il sostentamento e la cura del “*cane di comunità o di quartiere*” sono esclusivamente a carico dei soggetti volontari che se ne occupano.
5. Al “*cane di comunità o di quartiere*” deve essere sempre garantito un riparo dagli agenti atmosferici, attraverso l'apposizione di una cuccia in luogo pubblico, ovvero di uno stallo in luogo privato appartenente ad uno dei volontari.
6. Con autorizzazione espressa della Polizia Locale di Galatina ed in accordo con la stessa potrà essere apposta una sola cuccia per il riparo di ciascun “*cane di comunità o di quartiere*” in adiacenza a luoghi pubblici o ad immobili di proprietà di uno dei volontari. Relativamente alla collocazione in luoghi pubblici la stessa non è consentita in posti dove per condizioni ambientali, sociali, e di pregio architettonico e artistico si accertano condizioni di incompatibilità. Qualora il volontario risieda in un condominio ovvero in un immobile appartenente a più comproprietari o munito di ingresso unico a servizio di più abitazioni, la predetta richiesta deve essere obbligatoriamente accompagnata dal nulla-osta rispettivamente dell'assemblea condominiale, di tutti i comproprietari, ovvero di tutti i proprietari delle varie unità abitative servite dall'ingresso comune. Nello stesso luogo devono essere effettuate anche tutte le operazioni di sostentamento, attraverso il posizionamento di ciotole per cibo e acqua. Non è consentito installare cucce di fortuna o poco decorose.
7. È vietato ostacolare ogni attività effettuata nel rispetto del presente articolo.
8. Per il “*cane di comunità o di quartiere*” non valgono le disposizioni previste e disciplinate dall'art. 7 del Regolamento, se non quelle specificatamente riportate nel presente articolo.

### **Articolo 9 – Cani Randagi**

1. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio veterinario dell'ASL o, in alternativa, al soggetto gestore del canile comunale.
2. I cani randagi recuperati vengono portati presso il Canile Comunale, dove verranno iscritti all'Anagrafe Canina, microchippati, sterilizzati e sottoposti a profilassi, quando necessario.
3. A decorrere dal giorno della sua cattura, il cane sarà trattenuto in custodia per non meno di 60 giorni presso il Canile Comunale, entro i quali potrà eventualmente essere reclamato dal proprietario. Trascorsi i 60 giorni, il cane potrà essere concesso in adozione.
4. I cani randagi accalappiati, non reclamati ed abitualmente visti circolare liberi sul territorio - sempre che le condizioni di salute e le ragioni di sicurezza lo permettano - possono essere rimessi in libertà nei casi e nei modi previsti dall'art. 17 della Legge Regionale n. 02/2020.

## **CAPITOLO 5 – VOLATILI**

### ***Art. 10 – Tutele generali***

1. È vietato detenere volatili di qualsiasi specie in situazione di continua esposizione al sole ed agli agenti atmosferici.
2. Le gabbie devono essere adeguate alla dimensione ed al numero dei volatili ivi contenuti.
3. Salvo quanto eventualmente disciplinato dalle leggi speciali, è vietato catturare e detenere specie protette, volatili nati liberi o specie che per loro natura devono vivere in libertà.
4. È vietato detenere volatili legati al trespolo o ad ogni altro supporto.
5. È vietato potare alberi e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli selvatici, comportando il danneggiamento o la distruzione dei nidi.
6. In caso di ritrovamento di volatile ferito o comunque in difficoltà, è fatto obbligo di contattare tempestivamente la Polizia Locale di Galatina o il Centro di Recupero della Fauna Selvatica.

### ***Art. 11 – Colombi urbani***

1. Al fine di contenere il numero di colombi presenti in città, al precipuo scopo di meglio tutelare la salute pubblica, l'igiene cittadina, nonché al fine di tutelare case ed edifici storici è fatto assoluto divieto di somministrare cibo ai colombi, tanto in luoghi pubblici quanto in quelli privati.
2. I proprietari di immobili sono obbligatoriamente tenuti a rendere inaccessibili le abitazioni, in particolar modo quelle disabitate, ed hanno altresì l'obbligo di impedire la nidificazione dei colombi o la loro assidua e continuativa permanenza sulle parti esterne dell'immobile. I locali disabitati e muniti di affaccio all'esterno devono necessariamente essere sigillati o comunque schermati con reti protettive che impediscano l'ingresso dei colombi.

## **CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 12 – Sanzioni***

1. Tutte le violazioni al presente Regolamento saranno punite come segue.
2. Fatte salve le eventuali rilevanze penali, tutte le violazioni non previste dalla normativa vigente o da ordinanze apposite, comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 200,00€ ad un massimo di 500,00.
3. Fatte salve le eventuali rilevanze penali, i mezzi utilizzati per commettere violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di sequestro e confisca.
4. Fatte salve le eventuali rilevanze penali e qualora ritenuto opportuno e necessario, la Polizia Locale potrà procedere a sequestro e confisca degli animali interessati dalle violazioni, a precipua tutela degli stessi.

5. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale di Galatina, nonché – quando presenti per convenzione – alle Guardie Zoofile che operano sul territorio comunale sempre che lo preveda l'atto convenzionale.
6. Per tutti i comportamenti che non trovano applicazione nel presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.

### ***Art. 13 – Abrogazioni***

1. Con il presente Regolamento s'intende abrogato il Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali domestici approvato con D.C.C. n. 11 dell'8 febbraio 2007.